

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

Allegati Presenti

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Nr. Progr. **21**

Data **28/03/2019**

Seduta NR. **5**

Cod. Ente: **CO-36042/L**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 28/03/2019 alle ore 20:30

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 28/03/2019 alle ore 20:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BARTOLACELLI CLAUDIO	S	MARCELLAN MARA	S	VENTURELLI MARIA CHIARA	S
FORNARI SABINA	S	GHIARONI LUIGI	S		
GORRIERI DANIELE	S	MANFREDINI UGO	S		
SCARABELLI NADA	S	MARZANI FRANCESCA	S		
PINI SIMONA	S	GUAITOLI PAOLA	S		
CASELLI FABIO	S	TOLLARI GIORGIA	S		
Totale Presenti: 13			Totali Assenti: 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE CRISTINA MONTANARI.

In qualità di SINDACO, il CLAUDIO BARTOLACELLI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

MARCELLAN MARA, SCARABELLI NADA, VENTURELLI MARIA CHIARA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri nei modi e nei tempi previsti nello Statuto e nel regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Risultano presenti alla trattazione del punto n. 4 iscritto all'ordine del giorno i seguenti Consiglieri: Bartolacelli Claudio, Fornari Sabina, Gorrieri Daniele, Scarabelli Nada, Pini Simona, Ghiaroni Luigi, Marcellan Mara, Caselli Fabio, Manfredini Ugo, Marzani Francesca, Guaitoli Paola, Tollari Giorgia e Venturelli Maria Chiara. Presenti n. 13.

Il Sindaco introduce il punto 4 iscritto all'ordine del giorno e passa la parola al Consigliere Caselli Fabio che lo illustra.

Interviene la Consigliera Maria Chiara Venturelli della lista "Insieme per Serramazzone" che chiede precisazioni;

Replica il Consigliere Fabio Caselli;

interviene la Consigliera Francesca Marzani del "Movimento 5 Stelle" che esprime la stessa linea della Consigliera Maria Chiara Venturelli della lista "Insieme per Serramazzone";

Il Sindaco-Presidente, interpella i consiglieri per la dichiarazione di voto;

Nessun Consigliere si iscrive per la dichiarazione di voto;

Il resoconto della discussione è riportato in fonoregistrazione su dispositivo elettronico (registratore mp3) che si conserva agli atti del servizio segreteria ai sensi dell'art. 45 del regolamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni, come da ultimo modificato con la propria precedente delibera n. 22 del 27.6.2014;

RITENUTO di esercitare la potestà regolamentare in materia, in attuazione e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e in particolare dall'art. 52, con cui è data facoltà agli Enti locali di adottare appositi regolamenti per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, informati al rispetto dei criteri dettati dal comma 4 dello stesso articolo;

VALUTATO di procedere ad una revisione complessiva del testo regolamentare attualmente in vigore, in un'ottica di semplificazione, trasparenza ed efficienza nell'ambito della complessiva gestione delle entrate, tenuto conto:

- a. della volontà dell'Ente di gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate (tributarie e patrimoniali) tramite ingiunzione fiscale, secondo le norme indicate dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, come peraltro già esplicitato con l'approvazione del regolamento comunale in materia, giusta deliberazione consiliare n. 57 del 20.12.2018;
- b. della necessità di centralizzare, per quanto possibile, la fase del rilascio delle autorizzazioni presso il Settore Economico/Finanziario dell'Ente e del relativo incasso del canone, organizzando a tal fine un ufficio dedicato all'interno dell'Ente, per svolgere direttamente tutti gli adempimenti connessi alla gestione dell'entrata, fino alla sua riscossione coattiva;
- c. della necessità di rivedere l'attuale modello di pagamento delle somme dovute, introducendo (fino a certi importi) il meccanismo dal pagamento contestuale al rilascio dell'autorizzazione, al fine di limitare al massimo ipotesi di insoluti;

d. dell'opportunità di reintrodurre il canone sui "passi carrai", tenuto conto della necessità di reperire maggiori entrate da destinare al finanziamento dei servizi offerti alla collettività, attraverso un'imposizione capillare e di impatto calmierato, capace di incrementare le entrate comunali con poca incidenza sui cittadini;

DATO ATTO che l'esercizio della suddetta potestà regolamentare espresso nel presente atto si concretizza in percettibili interventi a tutela reale degli interessi singoli e collettivi, strettamente connessi agli obiettivi che, per il tramite di essa, l'Ente intende perseguire, sia di natura finanziaria e contabile che nell'ottica di un corretto sviluppo civile ed economico della collettività amministrata;

VISTO l'allegato schema di "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni*", predisposto dal Servizio Finanziario e composto da n. 46 articoli (allegato "A");

RICORDATE le disposizioni dell'Amministrazione Finanziaria tese a fornire indicazioni in ordine a taluni aspetti ed adempimenti inerenti all'esercizio del potere regolamentare degli enti locali;

RILEVATO che l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 488, stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che la scadenza del 31 dicembre per l'approvazione di aliquote e detrazioni, nonché delle variazioni regolamentari, per l'anno d'imposta 2019, è stata prorogata al 31 marzo 2019 per effetto del D.M. Interno 25 gennaio 2019 (in G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) che ha ulteriormente posticipato a tale data (dal 28 febbraio 2019) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali; di riflesso, anche il termine del 31 gennaio per trasmettere al Ministero delle Finanze le delibere regolamentari e tariffarie per l'esercizio 2019 (30 giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2012), per il 2019 è posticipato al 30 aprile;

PRESO ATTO che il regolamento in approvazione: a) va adottato con deliberazione consiliare, ex art. 42, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; b) unitamente alla delibera di approvazione, dev'essere inviato al Ministero delle Finanze che può impugnarlo innanzi al TAR competente, unicamente per vizi di legittimità;

RICORDATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni relative alle modifiche regolamentari devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360: l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, giusto verbale n. 7 del 14/2/2019, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato "B");

VISTO il D. lgs. n. 267/2000 e lo Statuto dell'Ente;

RAVVISATA la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività, al fine di rendere ostensibile ed applicabile, al più presto, il disposto dell'atto, a beneficio del sistema dei rapporti tra Ente e contribuenti;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Disposta la votazione, espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.13;

Consiglieri votanti n. 13;

Voti favorevoli n. 9;

Voti contrari n. 4: Marzani Francesca, Guaitoli Paola, Tollari Giorgia e Venturelli Maria Chiara;

Astenuti n. 0;

Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI ABROGARE** il "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni*", come da ultimo modificato con la propria precedente delibera n. 22 del 27.6.2014
2. **DI APPROVARE** il nuovo "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni*", composto di n. 46 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato "A");
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, conformemente alle disposizioni impartite, per gli adempimenti di competenza;
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali", "Atti generali", ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013.

Successivamente, constatata la necessità di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Disposta la votazione, espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.13;

Consiglieri votanti n. 13;

Voti favorevoli n. 9;

Voti contrari n. 4: Marzani Francesca, Guaitoli Paola, Tollari Giorgia e Venturelli Maria Chiara;

Astenuti n. 0;

Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 28/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO BARTOLACELLI CLAUDIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTANARI CRISTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **13/04/2019** al **29/04/2019**, come previsto dall'art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000.

Serramazzoni ,lì 13/04/2019

IL VICE SEGRETARIO
F.to MONTANARI CRISTINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, lì 13/04/2019

IL VICE SEGRETARIO
MONTANARI CRISTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

E' stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 24/04/2019, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, _____

IL VICE SEGRETARIO
F.to MONTANARI CRISTINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, lì _____

IL VICE SEGRETARIO
MONTANARI CRISTINA

COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **19** del **07/03/2019**

Numero Delibera **21** del **28/03/2019**

Settore/Servizio: **SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI LOCALI-GESTIONE
DEL PERSONALE /**

OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MONTANARI CRISTINA

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** attestante la copertura finanziaria:

FAVOREVOLE

Data 07/03/2019

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MONTANARI CRISTINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni, per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del comune, delle aree mercatali, attrezzate o meno, e delle aree private qualora sulle stesse si sia realizzata nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano comunali tutti i tratti di strade che attraversano centri abitati.

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE

1. Oggetto del canone sono le occupazioni definite all'art. 1 del presente regolamento.

ART. 3 - GESTIONE DEL CANONE

1. Gli adempimenti connessi alla gestione del canone, istituito ai sensi dell'art. 1, sono esercitati in maniera diretta dal comune.

ART. 4 - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. L'occupazione, anche temporanea, dei beni di cui all'art. 1, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa dal comune, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di cui al comma precedente, si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del venti per cento.

ART. 5 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive dei beni di cui all'art.1, il Funzionario responsabile di cui all'art. 41, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone in ordine alla rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, comprese quelle di custodia.

ART. 6 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Il comune provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza; in caso negativo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 40 del presente regolamento. Restano ferme le disposizioni previste dagli artt. 20 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

ART. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, i beni di cui all'art. 1, deve produrre apposita domanda al comune ed ottenere regolare concessione.

2. La domanda e la concessione di cui al comma precedente rientrano nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui agli articoli 1 e 27-ter della tabella B del D.P.R. n. 642/1972, disciplinante l'imposta di bollo.
3. Salvo quanto disposto da specifiche norme o regolamenti, la domanda deve essere esaminata nei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 8 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda di cui al precedente articolo deve contenere:
 - a) generalità o denominazione/ragione sociale con generalità del legale rappresentante, residenza o sede legale, codice fiscale o partita iva del richiedente;
 - b) ubicazione e superficie dei beni di cui all'art. 1, dei quali è richiesta l'occupazione;
 - c) oggetto dell'occupazione, motivi della stessa, descrizione dell'opera o dell'impianto che s'intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) periodo per il quale viene richiesta la concessione;
 - e) dichiarazione di conoscere ed ottemperare le prescrizioni del presente regolamento;
 - f) sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesta dal comune;
 - g) estremi di eventuali necessarie concessioni od autorizzazioni edilizie.
2. La domanda deve essere corredata da adeguata documentazione tecnica, contenente la quantificazione in metri dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità e quanto stabilito da leggi e regolamenti.
3. Per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le vigenti normative, il comune può richiedere a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti, imponendo adozione di dispositivi ritenuti necessari a salvaguardia della sicurezza nel transito.

ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, ovvero necessiti di integrazioni documentali, il comune invita il richiedente a fornire ogni elemento ritenuto necessario per l'esame.
2. Le domande presentate per il medesimo bene da più richiedenti, sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Nell'istruttoria della domanda, condotta con l'acquisizione dei necessari pareri tecnici interni, si tiene conto delle esigenze di sicurezza ed igiene pubblica, della circolazione e dell'estetica, ferme restando l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge o regolamentari vigenti nelle singole materie.
4. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere od impianti che comportano il ripristino dei luoghi al termine della concessione, o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano, il comune richiede deposito cauzionale infruttifero a garanzia, d'importo pari alle presunte spese di ripristino.

ART. 10 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SUO CONTENUTO

1. Gli uffici comunali competenti, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, rilasciano l'atto di concessione ad occupare i luoghi per i quali è stata presentata la domanda di cui all'art. 7, previo pagamento del relativo canone, indicante:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) la misura dello spazio concesso;
 - c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione;
 - d) la determinazione del canone dovuto;
 - e) le modalità dell'avvenuto pagamento.
2. Il comune richiede una garanzia, anche fidejussoria e a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dei luoghi occupati, con conseguente obbligo del ripristino nelle condizioni originarie;
 - b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.
3. L'importo della garanzia è determinato dall'ufficio tecnico comunale ed è calcolato con riferimento al costo di ripristino o al valore del danno in via presunta.
 4. La liberazione dalle garanzie fornite è subordinata al parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
 5. Ogni atto di concessione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, tecniche e particolari da fissarsi caso per caso.
 6. La concessione è accordata a termine, con durata massima di anni 29, senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo al risarcimento di eventuali danni derivanti dalle opere e da depositi permessi, nonché con facoltà del comune ad imporre nuove condizioni tramite ordinanza.
 7. L'eventuale diniego, debitamente motivato, è comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 11 - TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata al richiedente, con divieto di qualsiasi subconcessione e fatti salvi i diritti dei terzi.
2. E' ammesso il subentro nella concessione, dietro apposita preventiva domanda, in bollo, al comune. Le domande dei soggetti richiedenti il subentro, a seguito di cessione di ramo aziendale o cessione d'azienda, verranno esaminate con priorità.

ART. 12 - RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. Qualora il concessionario intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare domanda nel termine perentorio di tre mesi antecedenti la scadenza della concessione in atto.
2. La disdetta o rinuncia volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone pagato.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. La concessione s'intende accordata senza pregiudizio del diritto dei terzi, con obbligo del concessionario all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative anche in campo fiscale, di rispondere in proprio di tutti i danni eventualmente arrecati a terzi in dipendenza dell'occupazione, senza riguardo alla natura ed all'ammontare degli stessi, tenendo indenne il comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare ogni normativa di legge o regolamento prevista in dipendenza della concessione e deve eseguire e gestire correttamente ogni opera da realizzare.
3. Il concessionario ha inoltre l'obbligo di esibire la concessione agli addetti comunali incaricati per i controlli o sopralluoghi, di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, tramite appositi contenitori per i rifiuti, di provvedere a proprie spese ad ogni necessario ripristino e dare attuazione alle ordinanze del Sindaco o degli uffici comunali.

ART. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il comune può revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato, imporre nuove condizioni o modalità di fruizione a tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, nonché per ogni motivo di pubblico interesse, senza dover corrispondere alcun indennizzo e motivando il provvedimento.

ART. 15 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Per i motivi e con gli effetti di cui all'articolo precedente, il comune può sospendere temporaneamente la concessione.

ART. 16 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA REVOCA E DELLA SOSPENSIONE

1. La revoca o la sospensione della concessione, sono disposte dal Funzionario responsabile di cui all'art. 41, con proprio provvedimento recante il termine perentorio per l'osservanza, da notificare al titolare.
2. La revoca comporta la proporzionale restituzione del canone anticipatamente pagato, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, su domanda del titolare.

ART. 17 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario decade dalla concessione al verificarsi di una sola delle seguenti cause:
 - a) inadempienza o violazione delle condizioni prescritte nella concessione;
 - b) mancato pagamento del canone o di ogni altro onere o spesa dovuta;
 - c) inosservanza di leggi o di regolamenti;
 - d) danni alle proprietà comunali;
 - e) mancata occupazione entro due mesi, ovvero entro quindici giorni per occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo, dalla data di rilascio della concessione.
2. La concessione si estingue nei seguenti casi:
 - a) scadenza del termine;
 - b) rinuncia del concessionario;
 - c) morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, ovvero estinzione della persona giuridica;
 - d) intervenuta dichiarazione di fallimento del concessionario.

ART. 18 - CONTROLLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ORDINANZE DI SGOMBERO
RIPRISTINO

1. Il comune può disporre controlli accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso la Polizia Municipale o appositi incaricati.
2. Le violazioni eventualmente rilevate in sede di accesso e ispezione, devono risultare da processo verbale di contestazione degli addebiti con indicazione delle relative sanzioni.
3. La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se ritenuto necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi al contenuto dell'atto di concessione.
4. Qualora venga accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per cessare dall'occupazione o per conformarsi alle prescrizioni della concessione, il Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e dei regolamenti comunali.

ART. 19 - OCCUPAZIONI ED ESECUZIONE DI LAVORI

1. Nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;

- d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

ART. 20 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario è obbligato ad eseguire, a proprio carico, tutti i lavori di manutenzione necessari per mantenere in buono stato i luoghi occupati, che devono essere restituiti al comune nelle condizioni in cui si trovavano al momento della concessione.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal comune.

ART. 21 - OCCUPAZIONE AD OPERA DI SUONATORI, FUNANBOLI E SIMILI

1. Suonatori, cantanti, saltimbanchi, funanboli, declamatori e figure similari, non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità comunale e di altre Autorità. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.
2. Il rilascio della concessione ad occupare i luoghi di cui al comma 1 è subordinata al parere favorevole del Servizio di Polizia Municipale.

ART. 22 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta, dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

ART. 23 - ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci effettuate al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale purché non in contrasto con le norme d'igiene pubblica.
2. Il rilascio della concessione ad occupare i luoghi di cui al comma 1 è subordinata al parere favorevole dell'ufficio attività produttive.

ART. 24 - POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. L'assegnazione di posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in forma ambulante è effettuata dal Servizio di Polizia Municipale.
3. L'assegnazione dei posteggi ricorrenti presso i mercati settimanali degli ambulanti è effettuata dall'ufficio attività produttive.
4. I titolari di posteggi per l'esercizio del commercio ambulante devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
5. E' vietato ai titolari di detti posteggi di alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, a meno di speciale autorizzazione del comune con obbligo di ripristino.

ART. 25 – OCCUPAZIONI STAGIONALI

1. La disciplina delle occupazioni stagionali su aree pubbliche da parte di esercizi pubblici o venditori di prodotti stagionali, tipici o altro è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Il canone è rapportato ai giorni di occupazione e tiene conto di tutte le graduazioni tariffarie stabilite nel presente regolamento.
3. Qualora il canone per l'occupazione temporanea superi l'ammontare annuo previsto per le occupazioni permanenti, si applica il canone dell'occupazione permanente, ridotto del 5%, in rapporto all'autorizzazione rilasciata che rimane comunque riferita non all'intero anno ma al periodo richiesto.

ART. 26 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. L'occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
2. Le occupazioni di cui al precedente comma non comprendono le occupazioni temporanee per scavi e lavori dovute ad ingombro con macchinari o altro, anche ai sensi dell'art. 27, D.lgs. n. 285/1992.

ART. 27 - OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE

1. Le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea, in possesso di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente (N.C.C.) e "taxi", nelle aree a ciò destinate, sono esenti.

ART. 28 - OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI

1. E' vietato eseguire opere, depositi ed aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili, nonché loro pertinenze e sulle relative fasce di rispetto, ovvero sulle aree di visibilità. La concessione è rilasciata previo parere favorevole dell'ufficio tecnico e del Servizio di Polizia Municipale.
2. Chi esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, deve rispettare le vigenti normative e, in particolare, il Nuovo Codice della Strada con relativo regolamento di esecuzione.
3. Le occupazioni anche temporanee di suolo, con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, devono avvenire nel rispetto delle vigenti normative, urbanistiche, edilizie, di polizia ed igiene urbana, nonché della circolazione stradale.
4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, comportano sempre l'obbligo del ripristino.
5. Il rilascio della relativa concessione è subordinato al parere favorevole dell'ufficio tecnico.

ART. 29 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicato dal comune in base alle norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, si definisce come concessione l'atto di assenso all'occupazione di tipo permanente o temporaneo, dei luoghi di cui all'art. 1, avente il contenuto previsto dall'art. 8.
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui agli artt. 32 e 33 del presente regolamento, maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 30 - SOGGETTO ATTIVO

1. Per le occupazioni, così come definite all'art. 1 del presente regolamento, effettuate nel territorio del comune, il canone è dovuto al comune medesimo. I controlli e la riscossione del canone sono effettuati direttamente dal comune.

ART. 31 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione, nonché dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie utilizzata.

ART. 32 - TARIFFA E GRADUAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è determinato in base ai seguenti criteri:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
 - b) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) classificazione delle strade, aree e spazi per categorie d'importanza, come individuate nell'art. 43 del presente regolamento.
2. Per ogni singola tipologia di occupazione, e in sede di prima applicazione, le relative tariffe sono individuate all'art. 44 del presente regolamento.
3. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, attraverso un'apposita delibera della giunta comunale.
4. Ai fini della commisurazione del canone:
 - a) si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano, che non possono più essere concessi o utilizzati da altri per effetto dell'occupazione. Gli spazi o tratti intermedi di suolo pubblico tra detti strumenti di delimitazione, concorrono a formare la lunghezza complessiva del mezzo di occupazione qualora non siano almeno il doppio della lunghezza dello strumento di occupazione.
 - b) le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore; nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadro o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse;
 - c) le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, per le occupazioni sia temporanee che permanenti esercitate su un'unica area da un unico soggetto passivo del canone, sono calcolate in ragione del 10% per i metri quadri eccedenti i 1000.

ART. 33 - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata nell'allegato n. 1 al presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella che segue:

N.	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
		I	E	II
1	Spazi sovrastanti e sottostanti	1,2		
2	Manifestazioni politiche	1,3		
3	Parcheggi pubblici e privati	1,2		
4	Distributori di tabacchi e carburanti	1,1		
5	Impianti pubblicitari	1,3		
6	Attività dello spettacolo viaggiante mestieri girovaghi	1,2		

7	Venditori ambulanti	0,8
8	Lavori edili	1,3
9	Cavi condutture e impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,7
10	Cassonetti e contenitori di rifiuti	0,7
11	Venditori ambulanti in occasione della fiera annuale	1

ART. 34 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone dovuto per le concessioni di durata superiore all'anno è effettuato in un'unica soluzione attraverso il circuito F24, a mezzo di bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria del Comune di Serramazzoni, a mezzo bonifico bancario, a mezzo POS o in contanti ad agente contabile riscuotitore interno dell'Ente appositamente individuato dalla Giunta comunale, prima del ritiro della concessione e relativamente alla quota dovuta per l'anno in corso. Per importi superiori a € 500,00, è ammessa la possibilità del versamento in due rate: una da corrispondersi al ritiro della concessione e l'altra entro i successivi tre mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre. Per i periodi successivi, il pagamento avverrà a fronte dell'invio di apposita richiesta di pagamento da effettuarsi attraverso gli strumenti di pagamento più sopra individuati e scadente al 30 giugno; è ammessa la possibilità del versamento in due rate qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 500,00: una al 30 giugno e la seconda al 30 novembre.
2. Il pagamento del canone dovuto per le concessioni di durata fino all'anno va eseguito, con le modalità di cui al comma 1, al momento del ritiro della stessa e in un'unica soluzione.
3. Il pagamento del canone relativo ad occupazioni temporanee che non necessitano di previo atto concessorio ("spuntisti") è versato in loco nelle mani dell'agente contabile di cui al comma 1; il mancato pagamento di due ingressi consecutivi comporterà la non assegnazione del posteggio.
4. L'importo minimo da versare per canone derivante da occupazioni temporanee è di cinque euro.
5. In caso di errato pagamento rateale entro le previste scadenze, il competente ufficio invita il concessionario ad adempiere assegnandogli 30 giorni per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che, in difetto, la concessione decadrà automaticamente (rendendo abusivo l'ulteriore protrarsi dell'occupazione) ed il credito verrà riscosso coattivamente, con aggravio di spese ed interessi moratori calcolati al tasso legale; contestualmente, vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 40, comma 2, del presente regolamento, per violazione delle disposizioni regolamentari relative al versamento del canone ed è adottato un provvedimento di decadenza della concessione.

ART. 35 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è svolta direttamente dall'Ente con le modalità ed ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 36 - RIMBORSI

1. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro cinque anni dal giorno del pagamento. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori ad € 12,00.

ART. 37 - VARIAZIONI DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA E DURATA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le variazioni in diminuzione della tariffa per tipologia di occupazioni temporanee sono così stabilite:
 - a) riduzione del 70% per occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio del Comune;
 - b) riduzione del 50% per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

- c) riduzione del 50% per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
 - d) riduzione del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente; s'intende ricorrente quando si verifica per più di sei volte per anno;
 - e) riduzione dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive qualora non sia stato concesso il patrocinio con l'uso gratuito di aree e spazi urbani; in ogni caso, la tariffa applicata non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,77 per metro quadro e per giorno;
 - f) riduzione dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; in ogni caso, la tariffa applicata non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,77 per metro quadro e per giorno; le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante realizzate da un unico soggetto passivo del canone, sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
 - g) riduzione del 90% per le occupazioni superiori ai mille metri quadrati di superficie, esercitate su un'unica area da un unico soggetto passivo del canone per la parte eccedente i mille mq.
 - h) riduzione del 75% per le occupazioni di durata superiore ai 15 giorni e non superiore al mese, limitatamente ai giorni eccedenti i 15;
 - i) riduzione del 90% per le occupazioni realizzate dai titolari di pubblici esercizi che intendono installare elementi di arredo urbano (tavolini, sedie, ombrelloni, piccoli gazebo, luci, fioriere ecc.) per il periodo giugno/settembre;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono cumulabili tra loro.
3. Le variazioni in aumento della tariffa per occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi pubblici, in dipendenza della loro durata, sono così stabilite:
- a) aumento del 30% per occupazioni fino a 90 giorni;
 - b) aumento del 50% per occupazioni da 90 a fino a 180 giorni;
 - c) aumento del 100% per occupazioni oltre 180 giorni;
 - d) per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

ART. 38 - RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Le riduzioni della tariffa per occupazioni permanenti sono così fissate:
- a) riduzione del 90% per le occupazioni dei metri eccedenti i mille metri quadrati di superficie;
 - b) riduzione del 50% per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici ove ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

ART. 39 - ESENZIONI AGEVOLAZIONI ESCLUSIONI

1. Sono esenti dal canone:
- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti di cui all'art. 10, D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

- b. le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 - c. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato non di linea, in possesso di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente (N.C.C.) e “taxi”, nelle aree pubbliche a ciò destinate, nonché le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che risulta stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g. le occupazioni realizzate nell’ambito di iniziative organizzate o patrocinate dall’amministrazione comunale, qualora tale esenzione sia prevista dai provvedimenti amministrativi dell’Ente che autorizzano l’espletamento delle stesse o concedono il patrocinio;
 - h. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadri;
 - i. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all’esterno degli edifici, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non servano a delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili.
3. Per le iniziative di cui alla lettera g) del precedente comma, nonché per iniziative che rivestano comunque, per contenuti e finalità, particolare interesse e rilevanza per l’Ente, l’amministrazione comunale potrà stipulare appositi accordi/convenzioni con gli organizzatori e/o partecipanti al fine di disciplinare il regime, anche economico, delle occupazioni effettuate.
4. Sono esclusi dall’applicazione del canone i balconi, le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili.

ART. 40 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di occupazione abusiva si applica un’indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Per l’ipotesi di omesso o insufficiente pagamento del canone alla scadenza, si applica la sanzione nella misura fissa pari al 30% dell’ammontare del canone dovuto.
3. Restano ferme le sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Sulle somme dovute per canone si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

ART. 41 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario dispone i rimborsi e cura la riscossione coattiva.

ART. 42 - CONTENZIOSO

1. Ogni controversia relativa al procedimento amministrativo di concessione è di competenza del giudice amministrativo; ogni controversia relativa all'applicazione del canone è di competenza del giudice ordinario.

ART. 43 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e le aree del Comune sono classificate in due categorie, determinate in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:
 - a. categoria prima: il centro di Serramazzone comprendente le aree e gli spazi all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: Via Giardini Sud fino all'intersezione con Viale Cimone; Viale Belvedere; Via Roma fino all'intersezione con Via Casa Principe (lato Cimitero); Via Val di Sasso fino al civico n. 653; Via Braglia; Via Dorando Pietri; Via Cristoforo Colombo; Via Giardini Nord fino all'intersezione con Viale Margherita; Viale Margherita fino all'intersezione con Viale delle Nazioni; Via Serra di Sopra fino all'intersezione con Via I° Maggio; Via I° Maggio fino all'intersezione con Via XXIV Maggio; Via XXIV Maggio fino all'intersezione con Via IV Novembre; Via IV Novembre fino all'intersezione con Via Giardini Sud.
 - b. categoria seconda: la restante parte del territorio comunale non ricompresa nella categoria prima.

ART.44 -TARIFFE

1. Le tariffe per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono così fissate, a far tempo dal 1° gennaio 2019:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Occupazioni temporanee di qualsiasi natura, strade, aree, spazi soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché aree private qualora sulle stesse si sia realizzata nei modi di legge una servitù di pubblico passaggio:

tariffa giornaliera per metro quadrato:

Categoria prima.....	1,80 euro
Categoria seconda.....	1,60 euro

OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Occupazioni permanenti di qualsiasi natura, strade, aree, spazi soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché aree private qualora sulle stesse si sia realizzata nei modi di legge una servitù di pubblico passaggio:

tariffa annuale per metro quadrato

Categoria prima.....	25,00 euro
Categoria seconda.....	23,00 euro

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO STRADALE
REALIZZATE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI
MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI
EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E PER QUELLE REALIZZATE NELL'ESERCIZIO
DI ATTIVITA' STRUMENTALI AI SERVIZI MEDESIMI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL
SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE:

€ 1,043 per ciascun utente (oltre rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -indice F.O.I.- che saranno rilevati al 31 dicembre 2018) con un minimo di € 516,46.

<u>OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI DISTRIBUTORI DI BENI</u>		
Per ogni apparecchio e per anno:		
	Centro abitato	Euro 15,50
	Periferia capoluogo e centro abitato frazioni	Euro 12,50
	Restante territorio	Euro 8,50

<u>OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE:</u>	
<u>tariffa per occupazione fino a 30 giorni e per chilometro lineare:</u>	
Categoria prima.....	12,60 euro
Categoria seconda.....	9,50 euro
<u>tariffa per occupazione oltre 30 giorni e per chilometro lineare:</u>	
Categoria prima.....	18,90 euro
Categoria seconda.....	14,20 euro

ART. 45 - PASSI CARRABILI

1. Ai fini del canone di occupazione sono considerati passi carrabili quelli definiti come tali dalla legislazione vigente. Non si considera passo carrabile quell'accesso segnalato, mediante l'apposizione a cura diretta di persone o enti diversi dal comune, di cartelli, scritte o altri segni distintivi apposti su portoni, cancelli o altri passaggi.
2. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza.
3. I passi carrabili che non presentano un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico non sono tenuti al pagamento del canone.
4. La presenza del passo carrabile è evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", D.P.R. n. 495/1992; esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Serramazzone", oltre agli estremi della concessione o altro elemento identificativo indicato dal Comune. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto. Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente al lato dell'accesso oggetto della concessione e per la sola larghezza del passo carrabile.
5. Il cartello segnaletico di passo carrabile può essere richiesto dal proprietario (o amministratore di condominio o legale rappresentante dell'azienda o suo delegato) per individuare l'area antistante l'accesso carrabile ai sensi del Nuovo Codice della Strada; l'apposizione del cartello vieta la sosta ai veicoli nell'area ad esso antistante, compresi quelli dei proprietari. Il cartello deve essere collocato sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla strada.
6. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione. E' vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproductivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.
7. Il segnale verrà fornito dall'Amministrazione Comunale al costo di € 20,00 cadauno; eventuali variazioni di prezzo saranno disposte dalla Giunta comunale.
8. Il canone va pagato comunque, indipendentemente dalla presenza o meno del cartello, per l'utilizzo esclusivo del suolo.
9. Il canone è annuale ed è commisurato alla larghezza dell'accesso, arrotondata al metro lineare superiore, per la tariffa secondo la categoria di appartenenza, ed è applicato senza arrotondamenti.

10. La scadenza entro cui effettuare il versamento è il 30 aprile di ogni anno; gli importi superiori ad € 250,00 possono essere pagati in due rate di uguale importo, senza interessi: la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 30 settembre. Per le nuove autorizzazioni, il pagamento è effettuato contestualmente al ritiro dell'autorizzazione.
11. La rinuncia al passo carrabile ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo rispetto alla relativa comunicazione.
12. Per l'apertura edilizia dell'accesso è necessario inoltrare la richiesta d'intervento edilizio.
13. E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 3, D.lgs. n. 285/1992, nella misura di € 30,00 per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
14. E' istituito il diritto di segreteria ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 8/1993, nella misura di € 12,50, per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
15. I diritti di cui ai precedenti punti n. 13 e 14 potranno essere modificati con Delibera di Giunta Comunale.

ART.46 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed ha effetto dal 1° gennaio 2019.

COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)
P.ZZA T. TASSO, N 7

VERBALE n. 7 - DEL 14/02/2019

ESPRESSIONE DEL PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO “NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI (COSAP) “

Il sottoscritto dott. Massimo Giorgi, Revisore dei Conti del comune di Serramazzone;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della COSAP (canone per occupazione spazi ed aree pubbliche e rilascio di concessioni), come da ultimo modificato con delibera n. 22 del 27/06/2014;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs n° 446/1997 che prevede che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n° 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n° 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista che la scadenza del 31 dicembre per l'approvazione di aliquote e detrazioni, nonché delle variazioni regolamentari, per l'anno d'imposta 2019, è stata prorogata al 31 marzo 2019 per effetto del D.M. Interno 25 gennaio 2019 (in G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) che ha ulteriormente posticipato a tale data (dal 28 febbraio 2019) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali; di riflesso, anche il termine del 31 gennaio per trasmettere al Ministero delle Finanze le delibere regolamentari e tariffarie per l'esercizio

COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)

P.ZZA T. TASSO, N 7

2019 (30 giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2012), per il 2019 è posticipato al 30 aprile;

Vista la proposta di deliberazione citata in oggetto, da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Richiamate le nuove funzioni attribuite al Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dal D.I. 174/2012;

Visto il parere tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;

Tutto ciò premesso esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione citata in oggetto da sottoporre all'approvazione del prossimo Consiglio Comunale, che prevede l'abrogazione del vigente regolamento Comunale COSAP come da ultima modifica del 27.2014 e la sua integrale sostituzione con il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della COSAP

Parma, li 14/02/2019

Il Revisore dei Conti

Dott. Massimo Giorgi

